

Unioni di fatto e
Unione bancaria

Angelo Baglioni

Pavia, 25 Settembre 2013

UBE: *building blocks*

- SSM (*Single Supervisory Mechanism*):
trasferimento della **vigilanza** bancaria alla BCE
(ottobre 2014)
- Sistema europeo di **gestione delle crisi** bancarie
(*Single Resolution Mechanism*) (gennaio 2015)
- Schema europeo di **assicurazione** dei depositi
(quando?)
- (Basilea III: requisiti su patrimonio, liquidità, leva)

SSM: perchè?

- Uniformità nella **applicazione** delle regole di vigilanza
- Banche *cross-border*: necessità di avere un **unico** interlocutore
- Requisito per interventi **diretti** dell'ESM nella ricapitalizzazione delle banche (spezzare il legame nazionale bilanci pubblici – bancari)
- Dotare BCE delle informazioni per fare **LLR**

Cipro insegna: unione bancaria urgente

- Occorre maggiore **uniformità** nella **vigilanza**.
Banche cipriote:
 - *assets* oltre otto volte il PIL
 - forte concentrazione sul rischio-Grecia (contraccolpo del PSI marzo 2012)
 - riciclaggio denaro sporco?
- Occorrono **regole** chiare di **gestione delle crisi** bancarie. Eurogruppo (15/16 marzo 2013):
 - improvvisazione
 - PSI sui depositi sotto i 100.000 euro: contraddice Direttiva; rischio *bank run* e contagio ad altri paesi

SSM

- Trasferimento alla BCE di:
 - autorizzazione all'attività bancaria,
 - rispetto dei requisiti patrimoniali (“Il pilastro”),
 - rispetto dei requisiti di liquidità e leva,
 - controllo su base consolidata dei conglomerati
 - intervento tempestivo (sanzioni)
- Altri compiti restano alle autorità nazionali:
 - protezione del consumatore
 - contrasto al *money laundering*

SSM: su quali banche?

Supervisione diretta della BCE solo per banche significative:

- attivo > 30 miliardi
 - attivo/PIL > 20%
 - tra le tre più grandi banche del paese di origine
 - forte presenza *cross-border*
 - riceve assistenza da ESM
- BCE può portare sotto supervisione diretta qualunque banca

Governance - Accountability

- Separazione tra politica monetaria e vigilanza:
 - *Supervisory Board* separato dal *Governing Council*
 - Separazione amministrativa
- Rapporti periodici e audizioni presso Parlamento UE e Consiglio (Eurogruppo)

Rapporti paesi *in - out*

- Un paese *out* può volontariamente aderire al SSM:
 - trasferisce vigilanza alla BCE e nomina un membro nel *Supervisory Board*
- EBA assicura il coordinamento tra paesi *in* e *out*:
 - uniformità di regole (*single rulebook*) e di applicazione

Gestione delle crisi bancarie

- Principio generale:
 - Salvataggi bancari generano alti costi: aiuti di stato per 4500 mld. (37% di PIL) in UE (2008 - 2011) + *moral hazard*
 - Fallimenti hanno impatto sistemico
 - Occorre una **procedura speciale** per gestire le crisi, che assicuri la continuità della banca, ma imponga costi agli azionisti, creditori, manager

Bail-in

- Ordine di partecipazione alle perdite:
 - Azioni, obbligazioni subordinate, depositi delle grandi imprese
 - Obbligazioni senior, depositi delle piccole imprese e delle persone (esclusi quelli sotto 100.000 euro)
 - Intervento del *Single Resolution Fund* (dote: 55 mld. entro 10 anni)
 - Intervento del Fondo di stabilità europeo *ESM* (limite: 60 mld.)
- Possibilità per le autorità nazionali di esentare dal *bail-in* alcune passività: minaccia al «*levelling the playing field*»

Governance...

- ECB segnala la situazione di difficoltà di una banca
- Piano di gestione della crisi elaborato dal ***Single Resolution Board***, composto da: BCE, Commissione, autorità dei paesi dove la banca è presente
- La Commissione decide se dare via libera al piano presentato dal *Board* e utilizzare il *S.R.Fund*
- Le autorità nazionali realizzano il piano, sotto la supervisione del *Board*
- *ESM* decide se intervenire, su richiesta del paese interessato (Consiglio *ESM*: ministri delle Finanze)

...*governance*

- Meccanismo decisionale complesso:
 - negoziazione politica
 - dispersione di responsabilità
 - ritardi decisionali (crisi bancarie esigono decisioni rapide)
- Alternativa: affidare la gestione delle crisi alla **BCE** (LLR e supervisore), oppure a un **Fondo europeo** di assicurazione e gestione delle crisi (tipo FDIC statunitense)
- Stati membri disposti a **cedere sovranità nei controlli** (regole e supervisione) ma **non nella gestione di risorse** comuni (*S.R.Fund*, *ESM*, assicurazione depositi)

ESM

- Condizioni per contributo dell'ESM alla ricapitalizzazione (**eligibility**):
 - lo Stato interessato non è in grado di provvedere da solo,
 - il contributo dell'ESM è indispensabile per la stabilità dell'area euro,
 - la banca interessata ha rilevanza sistemica.
- Contributo dello Stato membro (**burden – sharing**):
 - se coeff. patrim. < 4,5%, fornisce capitale per portare coeff.patrim. a quel livello;
 - se coeff. patrim. > 4,5%, contribuisce per il 20% alle risorse pubbliche impiegate
- **Conditionality**: misure definite nel MoU (problema di coordinamento con Piano di gestione elaborato dal *S.R.Board*)
- Obiettivo: **ridurre al minimo la probabilità e l'entità dell'intervento**

Assicurazione dei depositi

- Prime due Direttive: tutti i paesi membri hanno un sistema di assicurazione, con 100.000 euro di copertura
- Proposta di Direttiva (2010): **armonizzazione** dei sistemi **nazionali**:
 - funding *ex ante*
 - premi *fair*
 - tempi di rimborso più rapidi
 - maggiori informazioni alla clientela
- Nessun progetto immediato di creazione di un sistema europeo di assicurazione

Conclusioni

- Positivo il trasferimento della **vigilanza** alla BCE
- Sistema europeo di **gestione delle crisi** bancarie:
 - positivo il passaggio a regole uniformi,
 - *governance* complessa e poco efficiente
- **Assicurazione** europea dei depositi: nulla di fatto
- Legame perverso **rischio** bancario – sovrano è destinato a restare:
 - *bail-in* colpisce prevalentemente creditori domestici (interbancario è escluso)
 - governo nazionale incentivato/obbligato a intervenire (*S.R.Fund* limitato e *burden-sharing* per intervento ESM)